

<b>COMUNE DI CANEGRATE</b> <b>PROVINCIA DI MILANO</b>  <b>CODICE 10934</b>	<b>NUMERO</b>  <b>208</b>	<b>DATA</b>  <b>13-11-2024</b>
<b>OGGETTO:</b> <b>APPROVAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFE ANNO 2025 RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE, ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, AFFISSIONI E MERCATO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (CUP)</b>		

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTIQUATTRO** ADDI **TREDICI** DEL MESE DI **NOVEMBRE** ALLE ORE **17:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			ZAMBON EDOARDO	X		
SPIRITO DAVIDE	X			TOMIO MAURIZIO MARIA	X		
LURAGO SARA	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		

TOTALE PRESENTI        6

TOTALE ASSENTI        0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



OGGETTO: APPROVAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFE ANNO 2025 RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE, ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, AFFISSIONI E MERCATO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (CUP).

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 179 del 02.10.2024 con la quale viene modificato l'Affidamento del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'Area Tributi, Personale e Demografici ed affidata la medesima Area, con decorrenza 26.09.2024, alla Dott.ssa Teresa La Scala – Segretario Comunale, con Decreto Sindacale n. 12 del 25.09.2024;

Che l'articolo 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che: *“I Comuni, le Province e le Città Metropolitane istituiscano il Canone per sostituire la Tassa ed il Canone per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle Pubbliche Affissioni, il Canone per l'installazione dei Mezzi Pubblicitari, nonché il Canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze stabilita dall'Ente Proprietario della strada (disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 Codice della Strada) limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;*

Che la Disposizione contenuta nel comma 817, articolo 1 della citata Legge statuisce che: *“Il Canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai Canoni e dai Tributi che sono sostituiti dal Canone Unico, fatta salva, in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle Tariffe”.* Il legislatore ha, pertanto, previsto con tale norma la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle Tariffe, al fine di salvaguardare la potestà regolamentare in materia di Tributi ed altre Entrate dell'Ente Locale, riconosciuta dall'articolo 52 del Dlgs 446/97 a garanzia dei Comuni, Province e Città Metropolitane che legittimamente devono perseguire i propri obiettivi di autonomia finanziaria di entrata riconosciuti dall'articolo 119 della Costituzione. Tenuto conto dell'aumento dei prezzi al consumo avvenuti nell'anno 2024 su base ISTAT, si è ritenuto opportuno temperare tali incrementi con l'adeguamento delle Tariffe CUP per l'anno 2025 per una percentuale di aumento pari al 5,4% che dal 2021 non avevano subito alcun aggiornamento;



Che il comma 819, della sopraindicata Legge stabilisce che: *“Il presupposto del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria è: a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”;*

Che l’articolo 1, comma 818, della Legge 160/2019 ha stabilito che: *“Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati **con popolazione superiore a 10.000 abitanti**, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Tale disposizione fa riferimento, per quanto concerne la disciplina del Canone, alle strade urbane individuate che sono qualificabili come comunali, se situate nell’interno dei centri abitati. Si tratta delle strade elencate dal medesimo articolo 2 del Codice della Strada, al comma 2, lettere D, E e F, ossia:*

*D - Strade urbane di scorrimento;*

*E - Strade urbane di quartiere;*

*F - Strade locali”;*

Che l’articolo 11, comma 8, della Legge del 30 dicembre 2023, n. 214 “Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza 2022”, modificando l’articolo 40, comma 1, del Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144, *“proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2024, l’applicazione delle misure di semplificazione per i pubblici esercizi di cui all’articolo 9 ter, comma 5, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, salva disdetta dell’interessato”*. Pertanto, fino al 31 dicembre 2024, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture inamovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni non è subordinata alle autorizzazioni. In questo caso, non si applica il limite temporale dei centottanta (180) giorni previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. e-bis) del Testo unico edilizia (DPR 380/2021) applicato con riferimento alle opere stagionali:


Che tali semplificazioni in materia di Autorizzazioni per l’Occupazione Suolo Pubblico (CUP) non implicano l’esenzione dal pagamento del Canone, pertanto, a far data dal 1° gennaio 2024, il pagamento del Canone è dovuto da parte dei soggetti interessati;



Che l'articolo 1, comma 831, della Legge 160/2019 recita testualmente: *“Per le Occupazioni Permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi di rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di Concessione all'Occupazione del Suolo Pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria: Comuni fino a 20.000 abitanti tariffa pari ad Euro 1,50”*;

Che il comma 5-ter, dell'articolo 40, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, 831-bis, alla Legge 27 dicembre 2019, n.160 il quale dispone che: *“Gli operatori che forniscono i Servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun Ente. Il Canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del Canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*. Si tratta di una nuova fattispecie di Canone Patrimoniale, di seguito “Canone Antenne” che si differenzia da quello dovuto per l'Occupazione del Suolo Pubblico con cavi e condutture per la fornitura di Servizi di Pubblica Utilità, disciplinata dal comma 831. La diversità è precisata in primo luogo dalla stessa nuova norma, laddove si prevede che il Canone cd. “Antenne” si applica alle Occupazioni che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, ovvero alle Occupazioni che comunque riguardano Suolo Pubblico. Per quanto riguarda la differenza sostanziale tra le Occupazioni disciplinate dai commi 831 e 831-bis, questa va ricercata nelle modalità di calcolo del Canone dovuto. La quantificazione del Canone per le Occupazioni previste dal comma 831 è direttamente collegata al numero delle utenze, non considerate, invece, dal comma 831-bis;

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2021 è stato approvato il Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e Canone Mercatale;



Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 17.01.2024 sono state approvate le Tariffe anno 2024 relative all'Occupazione di Aree Pubbliche, Esposizioni Pubblicitarie, Affissioni e Mercato, ai sensi del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e Canone Unico Mercatale (CUP);

Ritenuto di procedere per l'anno 2025 all'Adeguamento delle Tariffe Canone Unico Patrimoniale (CUP) e dei relativi coefficienti stabiliti nell'anno 2024 con la Deliberazione sopra citata, in base all'indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie (ISTAT), così come indicate nell'allegata Tabella A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti i pareri di cui all'articoli 49 e 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. Di approvare le premesse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'Adeguamento per l'anno 2025 delle Tariffe Canone Unico Patrimoniali (CUP) ed i relativi Coefficienti rispetto a quello stabilito nell'anno 2024 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 17.01.2024, così come indicate nell'allegata Tabella A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di considerare che, in base all'indice ISTAT per i prezzi al consumo per il periodo 2025 l'aumento delle Tariffe CUP è pari al 5,4%;
4. Di dare atto che i termini per il versamento del Canone *de quo* sono disciplinati nel Regolamento CUP al Titolo VII "Riscossione, Accertamenti e Sanzioni" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2021;
5. Di dare atto che la presente Deliberazione costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione 2025-2027 in corso di approvazione, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera c) del Dlgs n. 267/2000,



6. Di dare diffusione alla presente Deliberazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;
7. Di trasmettere copia del presente atto al Concessionario AMGA Legnano S.p.A. con sede amministrativa in Legnano Via Per Busto Arsizio n. 53;
8. Di demandare al Responsabile dell'Area Tributi Personale Demografici, alla Responsabile dell'Area Polizia Locale nonché al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Patrimonio e Tutela Ambiente, ciascuno per le proprie competenze, gli ulteriori adempimenti.

Successivamente con votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs. N. 267/2000.

All.ti:

- Tabella A Tariffe e Coefficienti;
- Parere.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to. Dr.ssa Teresa La Scala

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno - 5 DIC. 2024 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, - 5 DIC. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to. Dr.ssa Teresa La Scala

### AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 7 fogli, di cui si omettono gli allegati.

Li - 5 DIC. 2024



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Teresa La Scala

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Teresa La Scala', written over a horizontal line.

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Teresa La Scala